



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.2.2024
C(2024) 1218 final

SENSITIVE*: *COMP Operations*

Oggetto: **Aiuto di Stato SA.111967 (2024/N) – Italia**
Piemonte: Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima (SRA 27)

Signor Ministro,

La Commissione europea (in appresso "la Commissione") desidera informare l'Italia che, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito alla misura di aiuto di Stato in oggetto, notificata come regime di aiuti (in appresso "il regime", cfr. il paragrafo (30)), ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura in esame, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni.

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 18 gennaio 2024, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno, l'Italia ha notificato il regime.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Contesto

- (2) Con questa notifica l'Italia chiede alla Commissione di approvare, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, l'attuazione delle misure contenute nell'intervento SRA 27 (pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima)

* Handling instructions for SENSITIVE information are given at <https://europa.eu/db43PX>

S.E. On. Antonio TAJANI
Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma

del piano strategico italiano della politica agricola comune ("PAC") 2023-2027¹, nell'ambito del Complemento Sviluppo Rurale ("CSR")² della Regione Piemonte.

2.2. Obiettivo

- (3) Le autorità italiane hanno indicato che il regime persegue i seguenti obiettivi specifici del regolamento (UE) 2021/2115³:

Articolo 6 Obiettivi specifici

- d) contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- e) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche;
- f) contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
- (4) Le autorità italiane hanno indicato che il regime contribuisce anche al Green Deal europeo (COM/2019/640 final), alla strategia per le foreste (COM/2021/572 final) e alla strategia sulla biodiversità (COM/2020/380 final).
- (5) Il regime contribuisce al Green Deal europeo in quanto sostiene la conservazione e il ripristino degli ecosistemi e della biodiversità (sezione 2.1.7.) e l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche (sezione 2.1.8.) attraverso le sottomisure SRA.27.1, SRA.27.2, SRA.27.3 e SRA.27.4.
- (6) Il regime contribuisce alla strategia dell'UE per le foreste in quanto sostiene la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste ai fini dell'adattamento climatico e della loro resilienza (sezione 3.2) e crea incentivi finanziari per i proprietari e i gestori di foreste al fine di migliorare la quantità e la qualità delle foreste dell'UE (sezione 3.4.) attraverso le sottomisure SRA.27.1, SRA.27.2, SRA.27.3 e SRA.27.4.
- (7) Il regime contribuisce alla strategia dell'UE sulla biodiversità in quanto promuove foreste più estese, più sane e più resilienti (sezione 2.2.4.) attraverso tutte le sottomisure.

¹ CCI: 2023IT06AFSP001.

² Il CSR è il documento che esplicita la strategia regionale per lo sviluppo rurale, in attuazione del Piano strategico della PAC ("PSP"). Contiene un'analisi della situazione piemontese, la valutazione delle esigenze e le schede di intervento presenti nel PSP applicate al territorio, evidenziando le scelte prese dall'Autorità di gestione del Piemonte.

³ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

2.3. Base giuridica

- (8) La base giuridica è rappresentata dai seguenti atti giuridici:
- (a) Piano strategico della PAC dell'Italia per il periodo 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e riapprovato con decisione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023;
 - (b) Complemento Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027, adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 (pag. 422) e riadottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 27-7740 del 20 novembre 2023;
 - (c) Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023, "Regolamento (UE) 2021/2115 — Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027. Approvazione del documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato".

2.4. Durata

- (9) La durata del regime copre il periodo che va dalla data di notifica della decisione della Commissione che approva il regime di aiuti fino al 31 dicembre 2029.
- (10) La base giuridica del regime contiene una clausola sospensiva che prevede che il regime non si applichi fino alla notifica di una decisione della Commissione che approvi il regime.

2.5. Bilancio

- (11) Il bilancio complessivo è di 3,5 milioni di EUR.
- (12) La misura è cofinanziata nell'ambito del piano strategico della PAC dell'Italia per il periodo 2023-2027. La quota di cofinanziamento nazionale sarà finanziata dal bilancio dello Stato.

2.6. Beneficiari

- (13) I beneficiari sono imprese di tutte le dimensioni attive nel settore forestale.
- (14) Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 11 e 50.

- (15) Non saranno concessi aiuti:
- (a) alle imprese in difficoltà ai sensi del punto (33)63 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali⁴ ("gli orientamenti"), né
 - (b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

2.7. Descrizione del regime

- (16) L'autorità che concede l'aiuto è la Regione Piemonte.
- (17) Il regime consiste in sovvenzioni dirette.
- (18) Il regime sostiene due tipi di impegni silvo-climatico-ambientali previsti dalla misura SRA.27.3 (mantenimento della continuità di copertura dei soprassuoli forestali):
- (a) pratiche forestali che tendono a incrementare la diversità strutturale: riduzione della percentuale di prelievo per interventi da ceduo a governo misto, da ceduo a regime a fustaia, da ceduo invecchiato o fustaia coetanea a fustaia stratificata, taglio a scelta colturale per gruppi in fustaia monoplana o irregolare;
 - (b) lotta alle specie alloctone inserite nelle formazioni boscate.
- (19) Le imprese che adempiono a uno dei due impegni di cui sopra (paragrafo (18)) possono ottenere aiuti supplementari se assumono uno dei seguenti impegni in aree forestali:
- (a) creazione e mantenimento di radure, aree aperte e di ecotono e margini ripariali (previsto dalla misura SRA.27.1);
 - (b) rinuncio al taglio di alberi con microhabitat o per finalità ecologiche (previsto dalla misura SRA.27.2);
 - (c) messa a dimora e tutela di specie autoctone di pregio al fine di aumentare la complessità fitosociologica e la biodiversità e la resistenza agli incendi (previsto dalla misura SRA.27.3);
 - (d) interventi specifici di protezione diretta (previsto dalla misura SRA.27.3);
 - (e) rilascio di isole di biodiversità rappresentative della locale complessità forestale (previsto dalla misura SRA.27.3);
 - (f) limitazione temporale delle utilizzazioni forestali al fine di ridurre gli impatti sul suolo, gli effetti negativi alla fauna selvatica durante il periodo di riproduzione e migrazione: impegno a rispettare, fuori dalle aree

⁴ GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1.

ricadenti in Rete Natura 2000, i periodi di sospensione previsti dalle Misure di Conservazione regionali (previsto dalla misura SRA.27.4);

- (g) utilizzo di tecniche che permettano di abbassare l'impatto delle operazioni connesse alle utilizzazioni nelle fasi di esbosco e concentramento (previsto dalla misura SRA.27.4);
 - (h) utilizzo di combustibili a basso impatto ambientale (benzine alchilate) per mezzi meccanici (previsto dalla misura SRA.27.4).
- (20) I costi ammissibili sono i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno, compresi i costi di transazione, derivanti da impegni silvo-climatico-ambientali che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori (stabiliti dalla normativa forestale nazionale e, per le aree della Rete Natura 2000, dalle limitazioni previste dai quadri di azioni prioritarie per Natura 2000, dai piani di gestione Natura 2000, dalle misure di conservazione sito specifiche o da altri strumenti di pianificazione e regolamentazione delle superfici sottoposte a vincoli ambientali).
- (21) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100 % dei costi ammissibili totali.
- (22) L'aiuto è concesso annualmente e per ettaro.
- (23) Il regime non sostiene gli investimenti nell'efficienza energetica o nelle energie rinnovabili.
- (24) Il regime non comporta aiuti al capitale circolante né aiuti al funzionamento.
- (25) L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'aiuto solo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale in materia di IVA.
- (26) L'autorità che concede l'aiuto calcola l'importo massimo dell'aiuto al momento della concessione dello stesso. I costi ammissibili saranno giustificati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
- (27) Gli aiuti non sono subordinati all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali. Gli aiuti non sono concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri né sono direttamente legati ai quantitativi esportati, non sono subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione né sono concessi per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione.

3. VALUTAZIONE DELLA MISURA

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

- (28) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, "*salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza*".

- (29) La qualificazione di una misura come aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (30) Poiché l'aiuto notificato è disciplinato da un atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione (paragrafo (8)), possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso (sezioni 2.3, 2.6 e 2.7), la Commissione ritiene che si tratti di un regime ai sensi del punto (33)¹³ degli orientamenti.
- (31) Il regime è imputabile allo Stato in quanto si basa sugli atti giuridici descritti al paragrafo (8) ed è amministrato dalla Regione Piemonte (paragrafo (16)), che è anche l'autorità che concede l'aiuto (paragrafo (16)). È finanziato mediante risorse statali (paragrafo (12)).
- (32) Il regime conferisce un vantaggio ai beneficiari sotto forma di sovvenzioni dirette (paragrafo (17)) e li esonera così da alcuni costi che dovrebbero sostenere in normali condizioni di mercato.
- (33) Il regime è selettivo in quanto gli aiuti saranno concessi solo a determinate imprese che soddisfano i criteri di ammissibilità, come descritto ai paragrafi (13)-(15). Non sono ammissibili all'aiuto le altre imprese del settore in questione o di altri settori che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga, che quindi non potranno usufruire del medesimo vantaggio. Come regola generale, gli operatori economici dovrebbero coprire i propri costi.
- (34) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto a un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intraunionali. I beneficiari dell'aiuto operano nel settore forestale, dove si svolgono scambi intra-UE. Questo settore è aperto alla concorrenza a livello dell'UE e pertanto sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (35) Pertanto, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Si può quindi concludere che il regime costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo. Le autorità italiane non contestano tale conclusione.

3.2. Legittimità dell'aiuto

- (36) Il regime è stato notificato alla Commissione il 18 gennaio 2024 e non è stato ancora attuato. Il regime contiene una clausola sospensiva (paragrafo (10)).
- (37) L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

- (38) Gli aiuti possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno solo se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE.

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

- (39) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto di Stato: i) destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, ii) sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

3.3.1.1. Condizione positiva: l'aiuto deve agevolare lo sviluppo di un'attività o di talune regioni economiche

- (40) Il regime sostiene le imprese operanti nel settore forestale che assumono impegni silvoambientali e in materia di clima (paragrafo (18)). La Commissione riterrà che le misure che soddisfano le condizioni di cui alla parte II, punto (499) o alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti abbiano un effetto di incentivazione⁵ e, di conseguenza, che l'aiuto ageverà lo sviluppo di attività economiche nel settore forestale.
- (41) Le misure sono state approvate dalla Commissione nel quadro della valutazione del piano strategico della PAC dell'Italia sulla base del regolamento (UE) 2021/2115 (paragrafo (8)). Le misure sono pertanto conformi alle norme PAC applicabili.
- (42) La Commissione non dispone di elementi che indichino che il regime o le attività sovvenzionate comporterebbero una violazione di altre normative applicabili dell'Unione. La base giuridica non stabilisce l'obbligo di utilizzare prodotti o servizi nazionali. Gli aiuti non sono concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, non sono direttamente legati ai quantitativi esportati, non sono subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione né sono concessi per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione (paragrafo (27)). La Commissione ritiene pertanto che il regime non violi le disposizioni pertinenti o i principi generali del diritto dell'Unione.

3.3.1.2. Condizione negativa: l'aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

- (43) Secondo la giurisprudenza della Corte⁶, la valutazione di tale condizione comporta la ponderazione degli effetti positivi dell'aiuto previsto per lo sviluppo delle attività che esso mira a sostenere e gli effetti negativi che tale aiuto può avere sul mercato interno.
- (44) Il regime sostiene le imprese del settore forestale che assumono impegni silvoambientali e in materia di clima (paragrafo (18)). L'intensità massima dell'aiuto (paragrafo (21)) è stata approvata, conformemente al regolamento (UE)

⁵ La Commissione ritiene che il punto (55) degli orientamenti debba includere tra le categorie di aiuti per cui non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione gli aiuti di cui alla parte II, punto (499), e alla parte II, capitolo 3, degli orientamenti. La Commissione seguirà lo stesso approccio per i casi futuri a norma della parte II, punto (499), e della parte II, capitolo 3, degli orientamenti.

⁶ Sentenza della Corte del 22 settembre 2020, Austria/Commissione, C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742, punto 101.

2021/2115, con l'approvazione del piano strategico della PAC dell'Italia (paragrafo (8)) e di conseguenza l'aiuto non supera i costi ammissibili ed è limitato al minimo necessario per lo svolgimento dell'attività sovvenzionata.

- (45) Su tale base la Commissione osserva che l'aiuto è ben mirato e proporzionato. La Commissione conclude pertanto che l'aiuto non comporterà indebite distorsioni della concorrenza e degli scambi.
- (46) Inoltre, le misure sono cofinanziate a norma del regolamento (UE) 2021/2115, nell'ambito del piano strategico della PAC dell'Italia. L'aiuto contribuisce al conseguimento degli obiettivi della CAP. In particolare, contribuirà alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, promuoverà lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuirà ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, migliorerà i servizi ecosistemici e preserverà gli habitat e i paesaggi (paragrafo (3)).

3.3.2. Sull'applicazione del punto (499) degli orientamenti

- (47) Per quanto riguarda il regime, si applica il punto (499) degli orientamenti.
- (48) Il punto (499) degli orientamenti stabilisce che, in deroga al punto (498), qualora gli aiuti a favore del settore forestale siano cofinanziati dal FEASR, la Commissione dichiarerà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché rispettino le condizioni seguenti:
 - (a) a norma del punto (499), lettera a) degli orientamenti, gli aiuti devono essere previsti nel piano strategico della PAC elaborato in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 come aiuti cofinanziati dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tali aiuti. L'obiettivo della notifica è di vedere approvate, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, le misure di cui sopra (paragrafi (2)-(27)), che sono incluse nel piano strategico della PAC dell'Italia per il periodo 2023-2027 (paragrafo (2)). La Commissione ritiene pertanto soddisfatte le condizioni di cui al punto (499), lettera a) degli orientamenti;
 - (b) a norma del punto (499), lettera b) degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi a favore del capitale circolante, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti sono forniti sotto forma di strumenti finanziari. Nell'ambito del regime, la Commissione osserva che il capitale circolante non sarà considerato una spesa ammissibile (paragrafo (24));
 - (c) a norma del punto (499), lettera c) degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi sotto forma di aiuti al funzionamento, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla normativa dell'Unione pertinente. Nell'ambito di questo regime, la Commissione osserva che non saranno concessi aiuti al funzionamento (paragrafo (24));
 - (d) a norma del punto (499), lettera d) degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi alle imprese in difficoltà quali definite al punto (33)63. La Commissione ritiene che questa condizione sia stata rispettata (paragrafo (15));

- (e) a norma del punto (499), lettera e) degli orientamenti, gli aiuti non devono essere concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. La Commissione ritiene che questa condizione sia stata rispettata (paragrafo (15));
 - (f) a norma del punto (499), lettera f) e del punto (496) degli orientamenti, gli aiuti di cui al punto (499) agli investimenti nel settore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili non rientrano nell'ambito di applicazione della parte II, capitolo 2 degli orientamenti, in quanto tali aiuti devono essere conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, a meno che non siano esentati dall'obbligo di notifica. La Commissione osserva che il regime non sostiene gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili (paragrafo (22)).
- (49) Tenuto conto dei paragrafi (47) e (48), il regime è conforme alle pertinenti disposizioni della parte II, capitolo 2, degli orientamenti.

3.3.3. *Conclusione sulla compatibilità del regime*

- (50) Alla luce della valutazione di cui sopra, la Commissione conclude che il regime agevola lo sviluppo di un'attività economica e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto la Commissione ritiene il regime compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come interpretato dalle pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONE

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in quanto esso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito internet: <http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La domanda deve essere trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo:

Commissione europea,
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Aiuti di Stato
B-1049 Bruxelles
Stateaidgreffe@ec.europa.eu

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER
Vicepresidente esecutiva

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA